



Gruppo Consiliare del Partito Democratico Città di Biella

Proposte di emendamenti al "Regolamento di polizia urbana"

19 Febbraio 2020

1)

PREMESSO CHE

In merito alle "Misure a tutela della sicurezza e del decoro in particolari luoghi la norma a cui si riferisce il regolamento (art 9 d.l. n. 14/2017) dispone la "possibilità", e non l'obbligo, per i regolamenti di polizia urbana, di individuare le aree ove applicare la disposizione del c.d. "daspo urbano".

CONSIDERATO CHE

La definizione in una città' di zone particolari limitate al centro cittadino ove eventualmente interdire la permanenza di persone, soggette al cd "daspo urbano", è una operazione di scarsa efficacia in termini di "sicurezza" e con il possibile effetto di spostare in zone limitrofe l'ordinaria presenza degli stessi soggetti, con una sorta di "competizione" tra centro e periferia. Nei quartieri più periferici andrebbero quindi potenzialmente a sommarsi ad altre situazioni di difficoltà, sarebbero meno soggette al controllo della polizia giudiziaria e potrebbero conseguentemente aggravarsi a danno degli abitanti di quelle aree.

Le ammende comminate sarebbero di difficile riscossione.

La prevenzione e il contrasto ai fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, la promozione e il controllo del rispetto della legalità sono azioni già poste in essere dalle forze dell'ordine, con risultati che i dati confermano soddisfacenti sulla città di Biella, definita in più occasioni e recentemente dagli stessi rappresentanti delle Forze dell'Ordine (dal sig. Questore) una città con un alto tasso di sicurezza.

Per contrastare il fenomeno della percezione di insicurezza dei cittadini, (contraddittoriamente stabile nonostante le condizioni oggettive di minor incidenza dei reati), altre sono le azioni che l'amministrazione comunale può intraprendere: il supporto alla coesione tra i cittadini e nei quartieri (quando si e' collegati ad altri la percezione di sicurezza aumenta) tramite la promozione di occasioni di socializzazione e conoscenza reciproca, la presenza capillare sul territorio delle istituzioni tramite l'istituzione dei Consigli di quartiere, la miglioria dell'ambiente urbano (per esempio i parchi giochi per i bambini, il nuovo ristorante ai Giardini Zumaglini,..), l'illuminazione di strade e parchi pubblici.

PROPONIAMO IL SEGUENTE EMENDAMENTO

ART.15

Eliminato.

2)

CONSIDERATO CHE

Il territorio del Comune di Biella comprende anche zone rurali e montuose fuori dai centri abitati, dove non è possibile trovare luoghi destinati al soddisfacimento dei bisogni corporali e che l'attività escursionistica ciclo-pedonale e alpinistica sono attività praticate da moltissimi abitanti di Biella e non solo.

PROPONIAMO IL SEGUENTE EMENDAMENTO ALL' ART.7 – Atti Vietati, COMMA b)

b) soddisfare, in spazi ed aree pubbliche nei centri abitati della città' (**del centro abitato della città**), bisogni corporali al di fuori dei luoghi a ciò destinati;

La violazione di cui sopra, comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, la cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

3)

PREMESSO CHE

L'Art.1 del suddetto Regolamento relativo alle finalità e ambito di applicazione delle norme ivi contenute recita:

“Nell'assoluto rispetto delle libertà costituzionali garantite ad ogni cittadino, il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico e in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni tutelando la qualità della vita e dell'ambiente e in particolar modo i soggetti deboli, gli anziani, i bambini, i disabili e le persone comunque svantaggiate.”

L'ART.16 della Costituzione della Repubblica Italiana indica (dice) che:

“Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.”

CONSIDERATO CHE

Le azioni di bivaccare, sdraiarsi sulle strade, sulle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, su spazi ed aree verdi e arredi ivi presenti (es. panchine), se non comportano l'impossibilità di accesso e fruizione a passaggi o luoghi di destinazione pubblica ad altre persone, non costituiscono alcuna minaccia per la sicurezza pubblica, né precludono la civile convivenza, ma attengono alla libera fruizione da parte di ognuno degli spazi pubblici o aperti al pubblico del territorio nazionale.

Le ripetute ordinanze succedutesi nel corso degli anni emanate dall'Amministrazione Comunale nel corso delle precedenti e attuale legislature, con contenuto analogo a quanto disposto dall'Art.7 a) di questo Regolamento non hanno sortito alcun effetto migliorativo rispetto a talune circoscritte situazioni di marginalità e disagio presenti in alcune aree della città.

Spesso le persone che si trovano a “bivaccare” in strada sono proprio quei soggetti deboli e svantaggiati che questo regolamento si propone di tutelare e che l'allontanamento di queste persone da tali aree non comporterebbe nei loro confronti una tutela, bensì un aggravio della loro difficoltà.

PROPONIAMO IL SEGUENTE EMENDAMENTO ALL' ART.7 – Atti Vietati, COMMA a)

Sostituire integralmente il comma a) con

- a) Assumere comportamenti che arrechino intralcio al passaggio o ostruiscano l'accesso a aree di destinazione pubblica;

4)

PREMESSO CHE

L'Art.1 del suddetto Regolamento relativo alle finalità e ambito di applicazione delle norme ivi contenute recita:

“Nell'assoluto rispetto delle libertà costituzionali garantite ad ogni cittadino, il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, [...]”

L'ART.17 della Costituzione della Repubblica Italiana indica (dice) che:

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

CONSIDERATO CHE

L'azione di sostare in gruppo, se non comporta l'impossibilità di accesso e fruizione a passaggi o luoghi di destinazione pubblica ad altre persone, di per sé non costituisce alcuna minaccia per la sicurezza pubblica, né disturbo alla civile convivenza, ma fa parte delle libertà individuali sancite dalla Costituzione. Il concetto di “disturbo” è interpretabile in modo soggettivo, quindi la norma manca di tassatività.

É impossibile, per la stessa natura pubblica dei luoghi pubblici o aperti al pubblico, garantire la piena fruibilità a tutti e in qualunque momento di tali aree.

PROPONIAMO IL SEGUENTE EMENDAMENTO ALL' ART.7 – Atti Vietati, COMMA b)

b) eliminato.

5)

PREMESSO CHE

L'Art.1 del suddetto Regolamento relativo alle finalità e ambito di applicazione delle norme ivi contenute recita:

“Nell'assoluto rispetto delle libertà costituzionali garantite ad ogni cittadino, il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico e in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni tutelando la qualità della vita e dell'ambiente e in particolar modo i soggetti deboli, gli anziani, i bambini, i disabili e le persone comunque svantaggiate.”

Il divieto di mendicare presente nel codice penale del 1930 è stato abrogato, in seguito a diverse sentenze della Corte Costituzionale in cui si afferma che non vi sarebbe offesa della morale e della tranquillità pubblica quando l'accusato versi in una situazione di bisogno non riconducibile a sua colpa. In questo caso il legislatore

ritiene che la mendicITÀ sia una legittima richiesta di umana solidarietà, volta a far leva sul sentimento della carità. (cfr. SENTENZA N. 519, 1995).

CONSIDERATO CHE

Questo articolo pone l'accento sul "disturbo" causato da "invadenza/petulanza" e sull'intralcio alla circolazione, (i) senza considerare in alcun modo la condizione personale in cui può versare il mendicante. Mentre spesso le persone che mendicano sono proprio quei soggetti deboli e svantaggiati che questo regolamento si propone di tutelare e che l'allontanamento di queste persone da determinate aree pubbliche, per impedir loro di svolgere tale attività e sanzionarle con una multa, non comporterebbe nei loro confronti una tutela, bensì un aggravio della loro difficoltà.

La sanzione nella maggior parte dei casi non potrebbe essere riscossa, data la mancanza di mezzi delle persone che praticano attività di mendicITÀ e accattonaggio.

Le attività di accattonaggio e mendicITÀ non costituiscono di per sé alcuna minaccia per la sicurezza pubblica, né precludono la civile convivenza, ma attengono alle libertà personale di ognuno, tutelata dalla Costituzione della Repubblica.

PROPONIAMO IL SEGUENTE EMENDAMENTO ALL' ART.9– Disciplina della mendicITÀ.

ART.9

Eliminato.

I consiglieri comunali PD

Marta Bruschi, Marco Cavicchioli, Valeria Varnero, Diego Presa, Mohamed Es Saket.